



SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ufficio Tecnico e Vigilanza 1

Determinazione n. 66 del 03-06-2025

OGGETTO: Affidamento diretto, ex art. 10 dell'O.S. n. 13/2021, dei servizi tecnici di progettazione (aggiornamento PFTE, progettazione esecutiva), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all'intervento di sistemazione dell'area della nuova sede del municipio e casa della comunità (A.N.A.) – Campotosto (AQ)
CUP: B47H21007410001 – **CIG:** B530CFAE89.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.L. n.189/2016 e ss.mm.ii, con il quale sono state adottate le prime disposizioni per *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”* ed in particolare l'art. 3, comma 1 che prevede, ai fini della gestione dell'attività di ricostruzione, l'istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio comune, denominato *“Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”* e l'art. 14 che disciplina la *“Ricostruzione Pubblica”*;
- la D.G.R. n. 766/2016 con cui è stata approvata, ai sensi dell'art. 3 dell'art. co.1, del D.L. n.189/2016, lo schema di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 per la Regione Abruzzo;
- l'O.C.S.R. n. 1/2016 recante *“Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”* di cui all'art. 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 (di seguito USR 2016 Abruzzo);
- i Decreti del Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione Post sisma 2016, nn. 1/2017/SISMA e 9/2019/SISMA i quali, rispettivamente, tracciano le prime fasi per la costituzione dell'USR 2016 Abruzzo e concernono la nomina del soggetto delegato per l'esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione;
- il Decreto direttoriale U.S.R. 2016 Abruzzo n. 1351 del 30.06.2023 con cui si è proceduto alla ridefinizione dell'assetto organizzativo del Servizio *“Amministrativo”* del cennato ufficio;
- la D.G.R. n. 920 del 30.12.2024 con cui la Giunta regionale ha preso atto del D.P.R. n. 10 /2024/SISMA prorogando l'incarico al Direttore dell'USR 2016 Abruzzo sino al 31.12.2025;
- la Legge di Bilancio dello Stato n. 207/2024 che all'art. 1, commi 653 e 673, ha prorogato, rispettivamente:
 - al 31.12.2025, la scadenza della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, commi 4, del D.L. n.189/2016;
 - al 31.12.2025, lo stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 4 novies, del D.L. n.189/2016;

VISTO l'articolo 32 del D.L. n. 189/2016, che disciplina il controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all'articolo 30 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, agli interventi di ricostruzione pubblica;



VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;

DATO ATTO è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza (nel seguito, anche *“Accordo”*), vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del citato Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto dell'ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall'art. 32 del decreto legge n. 189/2016;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo, non sono sottoposti a verifica preventiva gli atti inerenti agli affidamenti di servizi e forniture, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del decreto legge n. 36/2023, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo;

VISTO il D.P.C.M. del 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'ANAC in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017;

VISTO il D.L. n. 36/2023 recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* (di seguito anche Codice dei contratti pubblici);

VISTA l'OCSR n. 145/2023, recante *“Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*;

VISTA l'O.S. n. 13/2021, recante *“Interventi in Comune di Campotosto”*, adottata dal Commissario Straordinario alla Ricostruzione per favorire e accelerare la ricostruzione dei Centri Storici dei Comuni dell'Area Cratere particolarmente colpiti dal sisma 2016, anche attraverso la concessione di speciali poteri di deroga alle leggi vigenti, esclusa quella penale, ai Soggetti Attuatori delle opere di particolare rilevanza ai fini della ricostruzione e, in particolare:

- l'art. 10 dell'Ordinanza speciale nella sua interezza e richiamate in particolare le disposizioni derogatorie, con le facoltà ivi dettate, di cui al comma 1, lett. a), al comma 2, ai commi 7, 8, 9, 11 e 12;
- l'art. 1, comma 6, in forza del quale *“per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi della ricostruzione pubblica nel Comune di Campotosto si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, ove più favorevoli, nonché le ordinanze commissariali”*;
- l'art. 13, nella sua interezza, recante *“Disposizioni finanziarie”*, da intendersi qui trascritto;

CONSIDERATO che, tra le opere finanziate con la citata Ordinanza Speciale al Comune di Campotosto per accelerare la sua ricostruzione sulla base delle criticità evidenziate nel primo PSR, figura un finanziamento di € 600.000,00 per la sistemazione dell'area destinata a nuova sede municipale e Casa di comunità (A.N.A.);



VISTO il Decreto 11 luglio 2024, n. 1475, con il quale l'Ufficio ha individuato, senza soluzione di continuità, nel Dirigente del Servizio ricostruzione pubblica, dott. Piergiorgio Tittarelli, il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del codice dei contratti pubblici vigente, per tutti gli interventi di competenza quale Soggetto attuatore previsti dalle ordinanze speciali nn. 13, 22 del 2021, n. 50 del 2023 e dall'ordinanza n. 129/2022;

TENUTO CONTO dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di conflitti di interessi ex art. 16 D.lgs. 36/2016 nonché dell'obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R 62/2013 sia da parte del RUP, che di tutti i componenti del gruppo di lavoro a supporto individuato con la determinazione dirigenziale 14/12/2023, n°106;

PRESO ATTO che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, quale organo strumentale della Regione Abruzzo costituito per gli specifici compiti connessi alla ricostruzione così come delineati dal D.L. n° 189/2016, ha inteso avvalersi della speciale esenzione all'obbligo di qualificazione ai sensi dell'art. 62 del Codice, con esplicita comunicazione trasmessa all'ANAC ed è pertanto abilitato a svolgere qualsiasi tipologia di appalto;

CONSIDERATO che il Comune di Campotosto, nel 2021, in occasione della redazione del P.S.R., aveva predisposto un progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi del d.lgs. n° 50/2016;

CONSIDERATO che, con determinazione n° 46/2022 sono stati affidati i servizi di architettura e ingegneria inerenti alla progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori per l'intervento in oggetto all'ing. Paola Zazzara;

CONSIDERATO, peraltro, che con deliberazione di Giunta comunale n° 5 del 23/02/2023, il comune di Campotosto ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dalla progettista incaricata dall'Ufficio;

VISTA la nota del 12/01/2024, assunta al prot. RA 0014205 del 15/01/2024, con la quale l'ing. Paola Zazzara, incaricata con la determinazione n° 46/2022 sopra richiamata, ha formalmente rinunciato all'incarico assunto;

CONSIDERATO che, con l'approssimarsi della conclusione dell'intervento relativo alla nuova sede comunale di Campotosto, previsto nella stessa ordinanza speciale n° 13/2021 e di competenza dell'Amministrazione comunale, e rilevate le interferenze tra l'intervento da ultimo citato e quello in oggetto, è necessario procedere al conferimento degli incarichi inerenti al completamento della progettazione dell'intervento in parola (aggiornando nei contenuti, negli elaborati, alle previsioni normative nel frattempo intervenute, gli atti progettuali esistenti, cui si aggiunge la progettazione esecutiva) al coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e alla direzione dei lavori di riferimento;

RILEVATO che il personale in servizio presso l'Ufficio, pur essendo composto in gran parte di professionisti con qualifica di ingegnere e architetto, non è attualmente nella condizione di poter adempiere, con la dovuta urgenza, anche all'espletamento dei servizi tecnici sopra indicati per questo intervento, per via del gran numero di interventi relativi alla ricostruzione pubblica e privata assegnati alla competenza istruttoria di ogni singolo specialista tecnico in forza all'Ufficio;

RILEVATO che, da estrazione dal catalogo elettronico in uso (MePA), bando "Servizi" – Categoria "Servizi tecnici di architettura, ingegneria, pianificazione e paesaggio", è stato possibile individuare l'arch. Ercole Volpi, con studio professionale in via G. Galilei, n. 343 - 64021 Giulianova (TE), P.IVA: 01444480675, il quale risulta iscritto nell'Albo tenuto dal competente Ordine degli Architetti, con n° 483 a far data dal 23/01/2001, e nell'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n° 189/2016 a decorrere dal 10/04/2020;

RITENUTO pertanto di poter conferire l'incarico inerente all'aggiornamento della progettazione esistente nel livello di fattibilità tecnica ed economica, di redazione della progettazione esecutiva, di coordinamento della



sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva, e di direzione dei lavori relativi all'intervento di sistemazione dell'area destinata alla nuova sede municipale e Casa di Comunità all'arch. Ercole Volpi;

CONSIDERATO, per quanto attiene al rispetto del principio di rotazione, che il professionista in discorso non è mai stato affidatario di contratti pubblici di servizi di ingegneria e architettura da parte dell'Ufficio, per gli interventi ove lo stesso è individuato quale Soggetto Attuatore;

CONSIDERATO che, sulla scorta del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvata dal Comune di Campotosto, nell'ambito del finanziamento dell'intervento in esame, pari a 600.000,00 euro, in applicazione del D.M. 17/06/2016, il valore di riferimento del compenso per le predette prestazioni da affidare ammonta nel suo complesso a **68.858,01** euro, oltre IVA e Cassa previdenziale di riferimento come per legge;

RITENUTO quindi che ricorrano le condizioni previste dall' art. 14 comma 4-bis del D.L. n.189/2016 e ss.mm.ii. per far ricorso a professionalità esterne che dispongano di adeguati requisiti tecnici e professionali ai sensi del D.lgs. n.36/2023;

CONSIDERATO che, al pari di quanto già attuato in altre situazioni analoghe, l'USR Abruzzo, nel caso in cui gli sia consentito dalle Ordinanze Speciali di procedere ad affidamenti diretti per incarichi sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 36/2023, propone una riduzione forfettaria del 30% del compenso lordo calcolato applicando i criteri del D.M. Giustizia 2016, applicando analogicamente la disposizione di cui all'articolo 2 comma 3 dell'OCSR n°105/2020, in tema di ricostruzione degli Edifici di Culto;

ATTESO che le spese relative al presente affidamento trovano copertura all'interno del quadro economico dell'opera;

RICHIAMATE le pertinenti disposizioni del Codice dei contratti pubblici ed in particolare:

- i principi generali di cui alla Parte I, Titolo I del Codice dei contratti, nonché gli articoli 19 "Principi e diritti digitali" e 20 in tema di "Principi in materia di trasparenza";
- il libro II, parte I, che individua la disciplina applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee;
- il libro II, parte V, Titolo IV in materia di requisiti di partecipazione e selezione dei partecipanti;
- l'articolo 41, recante disposizioni in materia di "Livelli e contenuti della progettazione";
- l'articolo 49, relativo al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;
- l'articolo 66, relativo agli operatori economici per l'affidamento dei servizi di ingegneria, architettura e l'attività di progettazione;
- l'allegato I.7 al Codice dei contratti, recante "Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo";
- l'allegato I.13 al Codice dei contratti recante "Determinazione dei parametri per la progettazione";
- l'allegato II.12, parte V, al Codice dei contratti, recante "Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura";
- l'allegato II.18 al Codice dei contratti, recante "Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali";
- gli artt. 114 e seguenti, relativi alla direzione dei lavori, alla contabilità e alla fase esecutiva;
- l'allegato II. 14, recante "Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Codice, la decisione di contrarre in caso di affidamento diretto "individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alla ragione della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-



professionale”;

CONSIDERATO che:

- il fine che si intende perseguire è quello di procedere all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi all'aggiornamento della progettazione (PFTE) e all'espletamento di quella esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva, alla direzione e contabilità dei lavori;
- l'oggetto del contratto è costituito dai servizi di aggiornamento della progettazione (PFTE), di espletamento della progettazione esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva, di direzione e contabilità dei lavori, da svolgersi secondo i dettami degli artt. 41, 114 e ss del Codice e secondo le precise modalità attuative di cui agli Allegati I.7 e II.14 al Codice, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 09/04/2008, n°81, le cui clausole essenziali sono individuate nel Capitolato descrittivo e prestazionale;
- ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contratti pubblici, il presente appalto è costituito da un unico lotto funzionale in quanto l'USR 2016 Abruzzo ha deciso di ricorrere ad un unico contraente per motivi di organicità di approccio tecnico-economico e di contenimento dei tempi;
- si è proceduto all'individuazione diretta dell'operatore economico cui affidare l'incarico in applicazione dell'art. 10 dell'ordinanza speciale n° 13/2021;
- l'importo teorico di partenza pari a **€ 68.858,01**, per corrispettivo e spese, oltre IVA e CAP, è stato decurtato di una percentuale del 30% come sopra evidenziato, trattandosi di un incarico diretto e applicando analogicamente la disciplina dell'Ordinanza n°105/2020;
- le operazioni relative alla presente procedura si sono svolte attraverso la piattaforma telematica (MePA) disposta da Consip S.p.A, mediante lo strumento della Richiesta di Offerta "RDO", e la stipula del contratto avviene mediante sottoscrizione digitale del documento d'ordine generato dallo stesso sistema MePA;
- l'operatore economico affidatario è abilitato su MePA nel bando "Servizi", Categoria: "Servizi tecnici di architettura, ingegneria, pianificazione e paesaggio";
- l'operatore economico in risposta alla "RDO" ID 4691350 ha accettato la proposta per l'affidamento dell'appalto in argomento, offrendo un importo di **€ 48.200,60**, al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA, pari a un ribasso forfettario del 30% sull'importo base determinato ai sensi del D.M. Giustizia 2016 per le prestazioni professionali richieste;
- il termine complessivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico è fissato in 60 (sessanta) giorni secondo le seguenti indicazioni:
 - a. progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE): 35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla data di consegna d'urgenza dell'esecuzione del contratto;
 - b. progettazione esecutiva: 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla ricezione della comunicazione del RUP di approvazione del PFTE e di procedere con l'esecuzione del servizio;
- il termine per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è fissato come da cronoprogramma, salvo fatti imprevisti e imprevedibili, per quanto attiene ai servizi di direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;
- trattandosi di servizi di natura intellettuale, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che risulta rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. 36/2023 in quanto il professionista selezionato non è stato affidatario di altri incarichi in precedenza conferiti dall'USR Abruzzo nella veste di soggetto attuatore;



VISTI il DGUE e le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rese dall'operatore economico in merito al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D. Lgs. 36/2023, in merito alla Clausola di Pantouflage, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l), L. n. 190/2012) e in merito al non superamento del limite di concentrazione degli incarichi di cui all'art. 3 dell'OCSR n. 33/2017 e ss.mm.ii., fatta salva l'ipotesi di autorizzazione alle condizioni e nei limiti previsti dalla stessa OCSR n. 33/2017;

DATO ATTO che l'USR 2016 Abruzzo ha espletato le verifiche in merito al possesso dei suddetti requisiti mediante l'accesso al FVOE, i cui certificati sono versati in atti, accertando pertanto il possesso dei medesimi in capo al professionista, in particolare in tale sede ci si limita a segnalare la regolarità degli adempimenti contributivi, di quelli fiscali e l'assenza di iscrizioni nel casellario giudiziale e in quello tenuto dall'ANAC;

DATO ATTO che l'operatore economico è iscritto nell'elenco speciale professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. e risulta in posizione regolare rispetto agli obblighi contributivi, come da attestazione INARCASSA 674355/165.2.1/AVCP08 del 26/05/2025;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari dell'operatore economico incaricato;

LETTI gli artt. 50, e in particolare il comma 6 in tema di esecuzione anticipata del contratto, e 55, comma 2, del codice dei contratti, in base al quale negli affidamenti sotto la soglia comunitaria non trovano applicazione i termini dilatori di cui all'art. 18, commi 3 e 4;

RITENUTO di procedere all'affidamento diretto, mediante lo strumento della Richiesta di Offerta "RDO" su MePA, dell'appalto in argomento e di approvare la seguente documentazione già accettata dal professionista individuato unitamente alla proposta di affidamento:

- capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- modello formulazione offerta;
- modello comunicazione conto corrente Tracciabilità flussi finanziari;
- DGUE in merito al possesso dei requisiti;

DATO ATTO che la garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice;

DATO ATTO il professionista, prima della sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire la garanzia definitiva, nella forma di cauzione o fideiussione di cui all'art. 117 e con le modalità previste dall'art. 106 del codice dei contratti. Essa, ai sensi dell'art. 53, comma 4, è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale;

CONSTATATO che il professionista incaricando è munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali essendo titolare di polizza rilasciata dalla compagnia *Sara Assicurazioni Spa*, numero 7113373WA, per un massimale di importo € 1.000.000,00 con scadenza 19/07/2025;

DATO ATTO che, in ragione dell'importo, il presente affidamento, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza attualmente in vigore, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell'art. 4 del citato Accordo;

DATO ATTO che il C.U.P. è il seguente **B47H21007410001** e il CIG è il seguente: **B530CFAE89**;

CONSIDERATO di potere quantificare nel seguente quadro economico le risorse necessarie all'affidamento dei servizi in argomento:



Corrispettivo per prestazioni professionali	68.858,01 €
Riduzione forfettaria del 30%	-20.657,41 €
Corrispettivo al netto del ribasso	48.200,60 €
Oneri per Cassa previdenziale e assistenziale pari al 4%	1.928,02 €
Imponibile	50.128,62 €
IVA 22%	11.028,29 €
TOTALE	61.156,91 €

DATO ATTO che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni dell'Ordinanza speciale n° 13/2021 sulle risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;

DETERMINA

per le motivazioni esposte

- di affidare** l'incarico relativo ai servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva, di direzione e contabilità dei lavori dell'intervento di "Sistemazione dell'area destinata alla nuova sede del Municipio e Casa di Comunità (A.N.A.)" nel Comune di Campotosto al professionista Arch. Ercole Volpi, iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto legge n° 189/2016, con studio professionale in via G. Galilei, n. 343 - 64021 Giulianova (TE), P.IVA: 01444480675, per un importo complessivo pari a **48.200,60 €**, oltre agli oneri previdenziali e l'IVA;
- di dare atto** che, trattandosi di un importo compreso all'interno del limite previsto, si è proceduto alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), dell'O.S. n.13/2021, specificando, altresì, che il professionista è stato individuato a seguito di ricerche condotte dallo scrivente RUP al fine di individuare il professionista di comprovata esperienza ed in possesso delle idonee abilitazioni richieste e che lo stesso professionista risulta abilitato su piattaforma MePA per il bando "Servizi", categoria "Servizi professionali di consulenza ingegneristica";
- di dare atto** che l'importo dell'affidamento è stato determinato applicando, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 2 comma 3 dell'OCSR n. 105/2020, un ribasso forfettario del 30% sull'importo determinato ai sensi del D.M. Giustizia 2016 per le prestazioni professionali richieste;
- di dare atto** che le operazioni relative alla procedura di affidamento si sono svolte attraverso la piattaforma telematica (MePA) disposta da Consip S.p.A, mediante lo strumento della Richiesta di Offerta "RDO", e che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del documento d'ordine relativo alla negoziazione ID 4691350 generato dallo stesso sistema MePA;
- di dare atto** che l'Ufficio ha svolto le verifiche previste dal vigente Codice dei contratti pubblici in merito al possesso da parte dell'operatore economico dei prescritti requisiti, con esito positivo e che i relativi certificati sono versati in atti;
- di dare atto** che ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Codice, è possibile procedere alla stipula del contratto non trovando applicazione nel caso di specie i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, del Codice, trattandosi di contratto sotto la soglia comunitaria;
- di dare atto** che la documentazione di gara si compone dei sottoelencati documenti:
 - capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - modello formulazione offerta;
 - modello comunicazione conto corrente Tracciabilità flussi finanziari;



- DGUE in merito al possesso dei requisiti;
già accettati dall'operatore economico in sede di formulazione dell'offerta;
8. **di dare atto** che risulta rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto il professionista in argomento non è mai stato affidatario di contratti pubblici per servizi di ingegneria e di architettura conferiti dall'Ufficio speciale in veste di Soggetto Attuatore;
9. **di dare atto** che:
- Il RUP per l'attuazione dell'intervento in argomento è il dott. Piergiorgio Tittarelli nominato con Decreto n. 1475 del 11/07/2024, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del D.lgs. n.36/2023 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 62/2013;
 - Il C.U.P. è il seguente: B47H21007410001 e il CIG è il seguente: B530CFAE89;
10. **di dare atto** che le risorse necessarie all'affidamento dei servizi in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

Corrispettivo per prestazioni professionali	68.858,01 €
Riduzione forfettaria del 30%	-20.657,41 €
Corrispettivo al netto del ribasso	48.200,60 €
Oneri per Cassa previdenziale e assistenziale pari al 4%	1.928,02 €
Imponibile	50.128,62 €
IVA 22%	11.028,29 €
TOTALE	61.156,91 €

11. **di dare atto** che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'O.S. n. 13/2021 sulle risorse di cui all'art. 4 del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;

12. **di dare atto** che, in ragione dell'importo, il presente affidamento, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell'art. 4 del citato Accordo;

13. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio online e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale Istituzionale dell'USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n° 33/2013.

Il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica

dott. Piergiorgio Tittarelli

(f.to digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)